



Il segretario Maria Gabriella Vittor

*Maria Gabriella Vittor*

**RICHIESTE DI MODIFICA FACE DEI CRITERI PER LA DIFFERENZIAZIONE DEL  
PRELIEVO VENATORIO RELATIVO ALLA SELVAGGINA “PRONTA CACCIA”  
RISPETTO ALLA FAUNA SELVATICA CSEDUTA DEL COMITATO DEL 4/08/2014**

**10. CRITERI PER LA DIFFERENZIAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO RELATIVO ALLA  
SELVAGGINA “PRONTA CACCIA” RISPETTO ALLA FAUNA SELVATICA**

Premessa

Il prelievo venatorio “pronta caccia”, inteso come pratica volta ad una fruizione venatoria svincolata dalla reale produttività delle popolazioni naturali<sup>1</sup>, può influenzare negativamente lo sviluppo e la consistenza di dette popolazioni. Pertanto, al di fuori degli istituti destinati ad ospitare questo tipo di attività, si rende necessario migliorare l’equilibrio tra produttività naturale e prelievo venatorio, attraverso una razionale programmazione dei ripopolamenti ed un contenimento delle immissioni in stagione venatoria.

Per l’effetto che le immissioni possono avere sulle popolazioni selvatiche, si rende altresì necessario intervenire nella pianificazione delle attività svolte all’interno di zone destinate al prelievo pronta-caccia, con il fine di minimizzarne l’impatto.

10.1. Individuazione delle specie oggetto di prelievo “pronta caccia”

Le specie oggetto di prelievo “pronta caccia” sono il Fagiano comune (*Phasianus colchicus*) e la Quaglia comune (*Coturnix coturnix*).

Per quanto riguarda la specie Starna (*Perdix perdix*), considerato lo status gravemente critico delle residue popolazioni regionali, sono da escludere immissioni nel corso della stagione venatoria, con l’eccezione delle AATV e ZC, come di seguito indicato.

Relativamente alla specie Pernice rossa (*Alectoris rufa*), in merito al fatto che il territorio della nostra regione non fa parte del suo areale naturale di distribuzione, nonché tenuto conto delle norme regionali e nazionali che tutelano la fauna selvatica (art. 12 del DPR 357/1997 e art. 59, comma 5, legge regionale 9/2007), non sono ammesse immissioni della specie.

È necessario che gli esemplari oggetto di immissione per il prelievo “pronta caccia” siano sottoposti a verifiche dello stato sanitario, secondo la normativa vigente. Inoltre vanno assolutamente evitate le immissioni di ibridi di quaglia comune e quaglia giapponese, considerato il precario stato di conservazione della quaglia comune.

Un discorso più approfondito va fatto in merito al fagiano, vista la predominanza di questa specie nell’ambito delle immissioni.

Allo stato attuale risulta prioritario definire progetti finalizzati al miglioramento genetico dei fagiani provenienti da allevamento, individuando i soggetti che presentano caratteristiche genetiche

---

<sup>1</sup> manca il riferimento normativo all’art.8 comma 3 della lr 6/08 che non fa riferimento a popolazioni naturali ma selvatiche

“comparabili” con le popolazioni che si riproducono naturalmente, tale aspetto è determinante per la buona riuscita dei ripopolamenti.

Per tale motivo si ritiene auspicabile intraprendere un percorso teso al miglioramento qualitativo dei fagiani allevati.

In tal senso si ritiene innanzitutto che si debba incominciare con l'individuazione delle tipologie di fagiani allevati (“*colchicus*”, “*mongolicus*”, ..... ) da destinare alle immissioni.

Gli animali più idonei per i ripopolamenti sono quelli che possiedono le caratteristiche di elevata rusticità, pertanto i riproduttori migliori sono soggetti provenienti da cattura, che abbiano già passato qualche stagione in natura. La recente istituzione di numerose zone di ripopolamento e cattura potrebbe garantire l'approvvigionamento di un adeguato numero di “capostipiti” da cui è possibile partire per la creazione di uno stock di riproduttori selezionati<sup>2</sup>.

Il supporto scientifico di istituti specializzati teso a seguire detta selezione risulta evidentemente indispensabile, in modo da garantire la compatibilità tra animali allevati destinati alle immissioni e le popolazioni presenti sul territorio, specifici protocolli di allevamento tesi a incrementare la fitness dei ripopolamenti.

## 10.2. Individuazione delle modalità per il prelievo “pronta caccia” nei vari istituti di gestione

### 10.2.1. Riserve di caccia

In generale, le immissioni in stagione venatoria per ciascun istituto di gestione dovranno diminuire progressivamente, in modo inversamente proporzionale alla qualità ambientale generale<sup>3</sup>.

Per l'effettuazione del prelievo<sup>4</sup> “pronta caccia” nelle riserve di caccia sono prioritariamente individuate le zone cinofile (ZC), da istituirsi ai sensi dell'articolo 25, comma 3 della legge regionale 6/2008.

Al di fuori di tali ZC, o in assenza di esse, l'attività di prelievo pronta-caccia, è limitata alle superfici meno vocate per la specie, da individuarsi con idonea cartografia, escludendo comunque i territori interessati da iniziative volte a ripristinare popolazioni naturali e le aree ZSC, ZPS .

Nelle aree pianiziali<sup>5</sup> le immissioni<sup>6</sup> in stagione venatoria potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone corrispondenti alle Unità di Capacità Faunistica Intensivo, Semiintensivo e Semiestensivo (UCF01, UCF02, UCF03 allegato R1 D.G.R. 26/06/2008 n. 1264)<sup>7</sup>, zone di scarso valore faunistico in cui risulta difficile prevedere una gestione di tipo “naturalistico” della specie Fagiano basata sulla possibilità di ottenere popolazioni vitali che si autosostengono.

<sup>2</sup> Manca la previsione delle ZRC di altre regioni come luogo di approvvigionamento

<sup>3</sup> Generico. Bisognerebbe agganciare la riduzione al miglioramento ambientale specifico

<sup>4</sup> Manca il riferimento alle immissioni

<sup>5</sup> Locuzione generica; il parametro territoriale di riferimento deve essere tutto quello al netto delle ZPS e ZSC

<sup>6</sup> Manca il riferimento al prelievo

<sup>7</sup> La cartografia di riferimento è datata e non più corrispondente alla realtà, meglio lasciare l'individuazione delle aree ai PVD

Sono escluse da riduzioni<sup>8</sup> delle immissioni in stagione venatoria, della specie fagiano comune le Riserve di caccia che provvedono a dare attuazione anche “alternativamente”<sup>9</sup> alle misure gestionali di seguito riportate:

- immissione di soggetti provenienti da allevamenti che utilizzano riproduttori “certificati” di cattura di provenienza da ZRC regionali;

- sospensione della caccia alla femmina di fagiano per l'intera stagione venatoria, recepita nel regolamento di fruizione venatoria.

- immissione<sup>10</sup> di un numero massimo di 25 capi/100<sup>11</sup> ha nelle zone scarso valore faunistico sopra citate, piano di abbattimento in cui sia previsto al massimo il 20% di capi di sesso femminile e comunicazione dei calendari distrettuali dei ripopolamenti primaverili e estivi<sup>1213</sup>.

### 10.2.2. Zone cinofile

Nelle ZC di cui al comma 1 dell'art. 25, l. r. 6/2008, è ammesso l'abbattimento per tutta l'annata venatoria esclusivamente di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili. Il numero dei

---

<sup>8</sup> Manca il parametro di riferimento: riduzione rispetto a cosa?

<sup>9</sup> Incomprensibile! Alternativamente fra cosa? Basta una, ne servono almeno due?

<sup>10</sup> Manca il riferimento temporale

<sup>11</sup> Limitazione che non indica il terreno di riferimento, ovvero se tutti il territorio della riserva o solo il territorio di scarso valore faunistico (in tal caso 25 ogni 100 H è troppo poco)

<sup>12</sup> Inutile appesantimento e poco chiaro sotto il profilo lessicale

<sup>13</sup> Si propone la seguente modifica: Al di fuori di tali ZC, o in assenza di esse, l'attività di prelievo immissione e prelievo degli esemplari “pronta-caccia” è limitata alle superfici meno vocate per la specie, da individuarsi con idonea cartografia, escludendo comunque i a quei territori per i quali non sono stati posti divieti o prescrizioni specifiche dai PVD di cui all'art. 13 della legge regionale n.6/08, e/o non sono interessati da iniziative volte a ripristinare popolazioni naturali delle specie fagiani e/o quaglia comune e/o non sono interessati dalle aree ZSC, ZPS.

Nelle aree planiziali restanti aree, le immissioni in stagione venatoria potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone individuate dai PVD di cui all'art. 13 della legge regionale n.6/08 e fino alla loro approvazione in quelle corrispondenti

- 1) alle Unità di Capacità Faunistica Intensivo, Semiintensivo e Semiestensivo (UCF01, UCF02, UCF03 allegato RI D.G.R. 26/06/2008 n. 1264);
- 2) alle zone di scarso valore faunistico;
- 3) alle aree in cui risulta difficile prevedere una gestione di tipo “naturalistico” della specie Fagiano basata sulla possibilità di ottenere popolazioni vitali che si autosostengono.

Nelle aree di cui sopra sono escluse da riduzioni da limitazioni - ad eccezione di quelle espressamente previste - le immissioni in stagione venatoria della specie fagiano comune e quaglia comune, richieste ed effettuate da parte delle Riserve di caccia che provvedano a dare attuazione anche “alternativamente” ad almeno una delle misure gestionali di seguito riportate:

- 1) immissione di soggetti provenienti da allevamenti che utilizzano riproduttori “certificati” di cattura di provenienza da ZRC regionali – nessuna limitazione - ;
- 2) per chi non immette soggetti provenienti da allevamenti che utilizzano riproduttori “certificati” di cattura di provenienza da ZRC prevedano la sospensione della caccia alla femmina di fagiano per l'intera stagione venatoria con disposizione recepita nel regolamento di fruizione venatoria – nessuna limitazione - ;
- 3) per chi non immette soggetti provenienti da allevamenti che utilizzano riproduttori “certificati” di cattura di provenienza da ZRC o non prevedano la sospensione della caccia alla femmina di fagiano per l'intera stagione venatoria immissione di un numero massimo di 25 capi/100 ha nelle zone scarso valore faunistico sopra citate, purchè nel regolamento di fruizione venatoria e nel piano di abbattimento in cui sia previsto un limite massimo ai prelievi al massimo il 20% di capi di sesso femminile nella misura massima del 20% e comunicazione dei calendari distrettuali dei ripopolamenti primaverili e estivi.

capi oggetto di immissione per le finalità di prelievo pronta-caccia non soggiace alle limitazioni di cui al paragrafo precedente.<sup>1415</sup>

#### 10.2.3. Aziende faunistico-venatorie

Nelle AFV non è ammessa la pratica del pronta-caccia poiché, ai sensi dell'articolo 16 della legge 157/1992, non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

#### 10.2.4. Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle AATV, istituite ai fini di impresa agricola, sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili (art. 16, L.157/1992 e art. 23, comma 7, legge regionale 6/2008). In tali istituti l'attività è fondata completamente sull'abbattimento di fauna di allevamento. Tuttavia permane il divieto di cui all'art. 12 del DPR 357/1997 e all'art. 59, comma 5 della legge regionale 9/2007, relativo alle immissioni di Pernice rossa (*Alectoris rufa*) (specie non autoctona del comprensorio regionale).

Pertanto l'attività pronta-caccia è ammessa per le specie Fagiano comune, Starna e Quaglia comune. L'attività di prelievo pronta-caccia potrà riguardare anche specie di mammiferi solo in presenza di adeguate recinzioni che evitino la fuoriuscita di esemplari potenzialmente non idonei sul piano genetico e sanitario.

#### 10.2.5. Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative

Come per le AFV, nel rispetto dei programmi di gestione faunistica e venatoria approvati dalla Regione.

---

<sup>14</sup> Manca ogni riferimento alle ZC di cui al comma 3 dell'art.25 L.R. 6/2008

<sup>15</sup> Si propone la seguente modifica2) Nelle ZC di cui al comma 3 dell'art. 25, l. r. 6/2008, è ammesso, ai sensi del comma 7 dell'art.25 della L.R. n.6/08, l'abbattimento per tutta la stagione venatoria della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili. Il numero dei capi oggetto di immissione per le finalità di prelievo pronta-caccia non soggiace alle limitazioni di cui ai paragrafi precedenti.